

N° 2-2013

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 3, comma 2, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed, in particolare, i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, il comma 8 dell'articolo 11;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I Principi generali

Art.1.

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art.2.
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art.3.
Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

Art.4.
Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi integra una finalità di rilevante interesse pubblico ed è realizzata nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, favorendo in particolare la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali.

4. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la conoscibilità dei dati e documenti pubblici conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali non può mai essere negata laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, nonché di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.5.

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. Il regime dell'accesso civico di cui al presente articolo si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati che sono qualificati pubblici da specifiche disposizioni di legge diverse da quelle comprese nel presente decreto o da questo espressamente richiamate. In tali casi, restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
6. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

7. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art.6.

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art.7.

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5 costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono liberamente riutilizzabili secondo la normativa vigente, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art.8.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art.9.

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art.10.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9:
 - a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - c) i nominativi ed i *curricula* dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - d) i *curricula* e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i *curricula* dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art.11.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art.12.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art.13.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicati, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art.14.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi, di natura fissa o variabile, cui dà diritto l'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art.15.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposta, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e *curricula*, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.16.

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con la indicazione della sua distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici, con

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Art.17.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per fasce professionali e per uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art.18.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art.19.

Bandi di concorso.

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art.20.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art.21.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art.22.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui alle lettere precedenti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art.23.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, secondo la disciplina di cui agli articoli 26 e 27;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art.24.

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.25.

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

- a. l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b. l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art.26.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art.27.

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2 comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
 - a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art.28.

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire nel corso dell'anno.

Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art.29.

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2001.

Art.30.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art.31.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art.32.

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
 - a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;
 - b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art.33.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Art.34.

Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,

concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Art.35.

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante,
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36
- k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art.36.

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art.37.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art.38.

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art.39.

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a) è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art.40.

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalla legge del 16 marzo 2001, n.108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 10 pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11 sopra richiamato, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente codice.

Art.41.

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art.42.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art.43.

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione

degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art.44.

Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art.45.

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del Responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 13 del presente decreto, pubblicando i

nominativi dei soggetti titolari dei dati sottoposti al regime di trasparenza e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art.46.

Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il Responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art.47.

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie

Art.48.

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica all'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
 - b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 10, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art.49.

Norme transitorie

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.50.

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art.51.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.52.

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, primo comma:
 - 1) al numero 2), dopo le parole "ai Ministri," aggiungere le parole "ai Vice Ministri,";
 - 2) al numero 3), dopo le parole "ai consiglieri regionali" aggiungere le parole "e ai componenti della giunta regionale";
 - 3) al numero 4), dopo le parole "ai consiglieri provinciali" aggiungere le parole "e ai componenti della giunta provinciale";
 - 4) al numero 5), sostituisci le parole "ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti" con le parole "ai consiglieri di

comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”.

- b) all'articolo 2, secondo comma, le parole “del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono” sono sostituite dalle parole “del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono”.

2. All'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le parole “ed alla pubblicazione” sono abrogate.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: “Art. 54 (*Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni*) - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”.

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola “accesso” sono inserite le seguenti: “e trasparenza amministrativa”;
- b) all'articolo 87, comma 2, lett. c), dopo la parola: “amministrativi” sono inserite le seguenti: “e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”;
- c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: “documenti amministrativi” sono inserite le seguenti: “nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza”;
- d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole “l'esibizione” sono inserite le parole “e, ove previsto, la pubblicazione”;
- e) all'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 6), dopo la parola “amministrativi” sono inserite le seguenti: “e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si intende riferito all'articolo 10 del presente decreto.

Art.53.

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 3) articoli 40-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- 4) articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 5) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 6) articolo 21, comma 1, articolo 23, commi 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 7) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- 8) articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- 9) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- 10) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
- 11) articolo 6, comma 6, e articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- 12) articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- 13) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

1 febbraio 2013 h 13,00

- 14) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 15) articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La predetta delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità.

Il testo è stato elaborato con il contributo dei componenti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

L'obiettivo dello schema di provvedimento è quello, in coerenza con i principi e criteri di delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L'intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012.

Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le disposizioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Lo schema di provvedimento è suddiviso in 53 articoli.

L'articolo 1. enuncia il principio generale di trasparenza, riprendendo e rielaborando la definizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Scopo del provvedimento normativo, infatti, è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali (comma 2). La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il comma 3 stabilisce in conformità all'articolo 1, comma 36, della legge di delega (6 novembre 2012, n. 190), che le disposizioni contenute nel presente decreto e le norme di attuazione adottate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

L'articolo 2. definisce l'ambito applicativo del provvedimento normativo, chiarendo che le disposizioni in esso contenute individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA. e per sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli utenti.

Il comma 2 chiarisce che per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche, di cui all'Allegato A, sui siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni di dati e documenti pubblici, consistente nella messa a disposizione dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza necessità di una qualsiasi forma di identificazione o autenticazione informatica.

L'articolo 3. mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si ispira è quello dei *Freedom of Information Acts* di derivazione statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all'attività di un'amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge.

La disposizione, in linea con le previsioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, stabilisce che i dati pubblici, ossia i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

La trasparenza consente, in tale maniera, di attivare anche un'economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabili. Le aziende e i privati potranno, infatti, utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L'articolo 4. mira a contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti *web* con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali.

In particolare, il comma 1 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca *web* e il loro riutilizzo secondo quanto stabilito dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Il comma 2 individua nella pubblicazione di dati relativi all'assunzione di incarichi personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, il presupposto per la

completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando una finalità di rilevante interesse pubblico, da realizzare nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3 prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel presente decreto comunque utili per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali e comunque fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

Il comma 4 stabilisce un principio di trasparenza ed accesso chiarendo che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici, conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali, non può mai essere negata laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali.

Il comma 5 riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede l'accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e alla relativa valutazione, mentre sottrae dall'ostensibilità le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni "sensibili".

Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come definiti nell'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Rimangono inoltre sottratti all'accesso:

- a) i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in "forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili" (art. 9, comma 1, d.lgs n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea (ad es. Regolamento (CE) n. 223/2009);
- b) gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e metodologica concernenti l'attività statistica ufficiale, che siano stati assoggettati al segreto statistico in applicazione dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre

1989 n. 322, (ossia in casi eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi del comma 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 5. introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico.

Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall'altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull'operato delle pubbliche amministrazioni, un potere introdotto originariamente dalla l. 241/1990, la quale aveva previsto la pubblicità come regola e il segreto come eccezione.

Il comma 1 afferma che tutti hanno il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblicino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute ma che, per qualsiasi motivo, non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali.

Questo istituto comporta un'estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, l. 241/1990. Infatti il comma 2 dell'articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale). Lo stesso comma specifica, inoltre, che la richiesta di accesso è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni..

Al diritto di accesso civico corrisponde, ai sensi del comma 3, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il comma 4 prevede la possibilità di attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 in caso di ritardo o mancata risposta.

Il Comma 5 prevede l'applicabilità dell'accesso civico anche ai documenti, dati ed informazioni qualificati pubblici da specifiche disposizioni di legge. In tali casi, restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7, l. 241/1990.

Il comma 6 prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010.

Il comma 7 stabilisce che la richiesta di richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina, ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

L'articolo 6. disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalla pubblica amministrazione attraverso i siti istituzionali.

Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una pubblica amministrazione dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l'accessibilità di tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza; tempestività, semplicità di consultazione: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili, omogenei; facilmente accessibili: i dati saranno disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi; conformi ai documenti originali; le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e nei provvedimenti amministrativi originali; i documenti, infine, dovranno indicare la provenienza ed essere riutilizzabili: l'uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da *copyright* o brevetto. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

L'articolo 7., in conformità a quanto previsto dalla legge delega (articolo 1, comma 35, lett. f) della legge n. 190 del 2012), fissa principi sulla massima utilizzabilità dei dati pubblicati. In particolare, il comma 1 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o resi disponibili a seguito dell'accesso civico sono di dominio pubblico, e sono liberamente riutilizzabili, in conformità alle previsioni del decreto

legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e della normativa vigente in materia, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'articolo 8., in attuazione dell'articolo 1, comma 35, lett. g), della legge n. 190 del 2012, disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, disponendo, in particolare, che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del presente decreto, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione a partire dalla data in cui gli atti hanno acquistato efficacia giuridica (comma 1) e sono costantemente aggiornati (comma 2).

La durata dell'obbligo di pubblicazione è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dall'articolo 15, comma 5, per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

L'articolo 9., comma 1, prevede che per rendere agevole l'accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevedano una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale contenere quanto previsto dal presente decreto. Per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute non possono essere previsti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca *web* di indicizzare e effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Il comma 2, prevede che scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, i documenti, le informazioni e i dati siano comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate. In tali sezioni i documenti possono essere trasferiti anche prima della scadenza dei cinque anni.

L'articolo 10. disciplina il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, riproducendo l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificandone ed integrandone i contenuti; in particolare, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di

prevenzione della corruzione e, in collegamento con le previsioni dello stesso, deve indicare e definire, anche dal punto di vista organizzativo, le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre deve indicare obiettivi collegati con il piano della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009, dal momento che il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve costituire area strategica organizzativa ed individuale della pubblica amministrazione.

I parametri di qualità dei servizi pubblici, contemplati dalle carte dei servizi previste dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati in via principale in relazione ai livelli di trasparenza raggiunti.

Il comma 8 indica i dati e documenti o informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno in ogni caso l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, anche qualora non siano espressamente previsti dagli articoli successivi.

Infine la trasparenza viene individuata quale principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici.

L'articolo 11., comma 1, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del presente decreto, costituito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si applicano, invece, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il comma 3 estende alle autorità indipendenti gli obblighi previsti dal presente decreto, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 12., comma 1, riprendendo i contenuti dell'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei

quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Il comma 2, con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, prevede che siano pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati

L'articolo 13., riprende l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sul contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni. Essi concernono in particolare:

- gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (lett. a);
- l'articolazione degli uffici (lett. b), che richiama l'art. 54, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
- l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma (lett. c);
- l'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica dedicati cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. (lett. d), che riprende l'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'articolo 14., comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico. Si menzionano in particolare:

- l'atto di proclamazione o di nomina (lett. a);
- il curriculum *vitae* (lett. b);
- i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. c);
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche o incarichi ed i relativi compensi (lett. d) e e);
- le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle variazioni della situazione patrimoniale. I citati obblighi di pubblicazione concernono anche la situazione patrimoniale di talune categorie di familiari, ove gli stessi vi consentano (lett. f).

Il comma 2 fissa in tre mesi dalla elezione o dalla nomina il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i predetti dati relativi agli organi di indirizzo politico. I

dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.

L'articolo 15., comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché di incarichi di consulenza e di collaborazione. Per ciascun incarico devono essere pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento (lett. a);
- il curriculum vitae (lett. b);
- i dati relativi all'assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali (lett. c);
- il compenso percepito (lett. d).

Ai sensi del comma 2, costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Quest'ultimo è tenuto a consentire la consultazione, anche per nominativo, di tali dati.

Il comma 3 stabilisce che la liquidazione del corrispettivo, in assenza delle condizioni di cui al comma 2, determina la responsabilità del dirigente preposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni.

Il comma 4, disciplinando la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, prevede che i dati indicati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Il comma 5 prevede la pubblicità dell'elenco delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 16. prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione della

distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

I commi 2 e 3 prescrivono alle pubbliche amministrazioni di pubblicare il conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.

Il comma 4, riprendendo quanto già previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

L'articolo 17. comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione della distribuzione di questo personale tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi al costo complessivo del personale con contratto a tempo determinato, articolato per fasce professionali e per uffici.

L'articolo 18., al fine di fornire un quadro complessivo degli incarichi attribuiti a ciascun dipendente, che permetta di verificare altresì il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, prevede che sul sito dell'amministrazione di appartenenza del dipendente sia pubblicato l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico; ciò in aggiunta alla pubblicazione del singolo incarico sul sito dell'amministrazione conferente, diversa da quella di appartenenza. Per i soggetti esterni all'amministrazione l'elenco complessivo degli incarichi agli stessi affidati è invece ricavabile consultando la banca dati del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

L'articolo 19. prescrive la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale

Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento costante dell'elenco di tutti i bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

L'articolo 20., comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 11, comma 8, lett. c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, secondo quanto già previsto dall'art. 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 21., comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, secondo quanto già previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo, secondo quanto già previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 22. reca disposizioni relative alla pubblicità ed alla trasparenza dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'amministrazione pubblica, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Il comma 1 dispone che ciascuna amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente (lett. a); l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche

minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. b); l'elenco di tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. c); le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti (lett. d). Il comma 2 prevede che per gli enti di cui al comma 1 (lett. a, b, c) le amministrazioni devono pubblicare i dati relativi alla ragione sociale, la partecipazione dell'amministrazione l'onere complessivo annuale sul bilancio dell'amministrazione.

Il comma 3 dispone che nel sito dell'amministrazione sia inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti in questione.

Il comma 4 prevede espressamente che l'omissione di tali comunicazioni comporti il divieto da parte dell'amministrazione vigilante ad erogare somme.

Nel comma 5 è previsto che le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovano l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni, mentre ai sensi del comma 6, si prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

L'articolo 23. prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni aggiornano semestralmente sui propri siti istituzionali gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, (lett. a); ai contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 163/2006 (lett. b); alle sovvenzioni e ai contributi a persone ed enti pubblici e privati (lett. c); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale ai sensi del d.lgs. 150/2009 (lett. d); agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (lett. e).

Il comma 2 specifica che in relazione ai provvedimenti del comma 1 devono essere pubblicati il contenuto e l'oggetto. Tali informazioni sono opportunamente sintetizzate in una scheda.

L'articolo 24., comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggregare i dati relativi alla propria attività amministrativa, ordinandoli in base alla competenza ed agli organi, nonché al loro costante aggiornamento.

Il comma 2 prevede la pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedurali.

L'articolo 25. prevede, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 14, comma 3 del d.l. n. 5/2012 che le pubbliche amministrazioni pubblicino sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it sia l'elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, sia l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

L'articolo 26., comma 1, dispone la pubblicità, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Il comma 2, riprendo l'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, prevede la pubblicità degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Il comma 3, riprendo il disposto dell'articolo 18, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, prevede che la pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. L'omissione o incompletezza della pubblicità è rilevata, sotto la propria responsabilità, dagli organi dirigenziali e di controllo ma può anche essere rilevata dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

L'articolo 27. prevede che la pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 26 comprende necessariamente una serie di informazioni quali il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario, la norma o il titolo base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento, le modalità seguite per individuazione del soggetto beneficiario, il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato. La previsione di questa forma di pubblicità era già prevista dall' articolo 18, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012.

Le relative informazioni sono riportate nell'ambito dei dati della sezione «Amministrazione trasparente» in formato tabellare aperto e con modalità tali da renderne facile la consultazione e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012.

L'articolo 28. prescrive la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché degli atti e delle relazioni degli organi di controllo, da parte delle regioni, delle province autonome e delle province, evidenziando, in particolare, le risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.

L'articolo 29. al comma 1, prevede che i dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno siano pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Al comma 2, riprendendo il dettato dell'articolo 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 91 del 2011 e dell'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 91 del 2011, dispone la vigenza in capo alle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento detto "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che indichi gli obiettivi, i risultati e l'andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Tutto questo deve sempre risultare in linea con la disciplina di contabilità economica.

Il Piano contiene la descrizione di ciascun programma di spesa ed informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei mezzi, anche dal punto di vista quantitativo, individuati per raggiungere tali scopi.

L'articolo 30., riprendendo l'articolo 97-bis del d.l. n. 1 del 2012, prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

L'articolo 31. sancisce il dovere delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorchè recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

L'articolo 32. prevede la pubblicazione della carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati agli utenti, intermedi e finali e pubblicano i costi contabilizzati (comma 2, lett. a) e i tempi medi di erogazione dei servizi (comma 2, lett. b).

L'articolo 33. impone, riprendendo quanto già previsto dalla lett. a) del comma 5 dell'articolo 23 della legge n. 69 del 2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

L'articolo 34., riprendendo quanto già disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 180 del 2011, prevede che, al fine di rendere evidenti gli adempimenti che gravano sui cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali e interministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori e l'accesso ai servizi pubblici, abbiano in allegato l'elenco degli oneri informativi in capo a cittadini ed imprese. E' definito onere informativo qualsiasi obbligo informativo o adempimento comportante la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e

documenti alla p.a. Tali informazioni devono essere pubblicate, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sui siti istituzionali delle amministrazioni, con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 35. attua i principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative all'autocertificazione, all'acquisizione d'ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabile di tali attività. Sono inoltre pubblicate le convenzioni quadro necessarie per la trasmissione dei dati con modalità informatiche per le medesime finalità di acquisizione dei dati per le dichiarazioni sostitutive, nonché ulteriori forme sia di acquisizione, sia di controllo sulle dichiarazioni sostitutive medesime.

L'articolo 36. integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, introdotte dal d.lgs. 82/2005, con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici.

Questo articolo stabilisce che, per i pagamenti informatici, le pubbliche amministrazioni rendano note nei propri siti istituzionali e specifichino nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005. Si prevede, pertanto, la pubblicazione di informazioni quali: a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare bonifici bancari o postali, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; b) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L'articolo 37. declina i principi di trasparenza e pubblicità anche come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica. Questo obbligo si esplica nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente e della collettività, di procedure conoscibili ed accessibili, in modo

da consentire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Il comma 1 richiama, attraverso una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale.

Il comma 2 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

L'articolo 38., riprendendo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. 228 del 2011 in ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali:

- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
- le linee guida per la valutazione degli investimenti,
- le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*,
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, ivi comprese le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi.

Il comma 2 richiama quanto già previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 190 del 2012 recante le disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni concernenti tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate,.

Le informazioni sui costi devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.

L'articolo 39. amplia il concetto di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, già specificato dall'articolo 31, comma 1-bis della legge n. 69 del 2009 in tema di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ed enuncia l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di governo del territorio, in particolare dei piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché loro varianti.

Per ciascuno degli atti sopraelencati è inoltre previsto l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.

Il comma 2 prevede la pubblicazione in una sezione apposita del sito del Comune interessato, periodicamente aggiornata, della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Il comma 3, infine, stabilisce che la pubblicazione nelle forme sopra indicate costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dei predetti atti di governo del territorio.

Il comma 4 fa salve le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

L'articolo 40. prevedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale, rinvia alla disciplina di maggior tutela prevista dal codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) ed alla normativa in vigore in materia ambientale.

Il decreto prevede altresì specifica sezione stante la rilevanza della tematica ambientale.

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso disciplinati dall'articolo 5 del 19 agosto 2005, n.195.

Alla luce della rilevanza della tematica ambientale la pubblicazione di cui al presente decreto non è subordinata agli accordi tra amministrazioni, salvi gli accordi già stipulati che assicurino livelli di informazione superiori a quelli previsti dal presente decreto.

L'articolo 41. sottopone all'obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, in ragione della permeabilità del settore sanitario da parte di pratiche corruttive.

Le aziende sanitarie sono pertanto tenute a pubblicare tutte le procedure, i dati e le informazioni concernenti il conferimento degli incarichi: dirigenziali, di responsabile di dipartimento e di strutture oltre agli avvisi ed ai bandi di selezione, così scongiurando il ricorso ad abusi proprio in tale delicato momento di scelta.

La pubblicazione degli elenchi delle strutture private accreditate, degli accordi intercorsi con esse, dei servizi resi per conto ed a spese del servizio sanitario nazionale, dei corrispettivi ricevuti, dei tempi previsti e di quelli effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata oltre a rendere effettivo ancora una volta lo strumento di prevenzione della corruzione, facilita il cittadino nell'accesso agli atti e la verifica delle modalità di espletamento delle singole prestazioni.

L'articolo 42. prevede forme di pubblicità per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare con riferimento ai suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l'esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell'intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Obiettivo dell'articolo 43. è quello di individuare nel soggetto responsabile della prevenzione della corruzione anche il responsabile della trasparenza ed integrità, da nominare espressamente nel Programma triennale previsto dall'articolo 44 oltre che di delineare compiti e poteri dello stesso. .

Viene inoltre disciplinato il dovere di collaborazione dei dirigenti degli uffici ai fini dell'attuazione dei sopra richiamati principi attraverso la regolarità e tempestività della

trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione anche ai fini di inserire tra gli indici di valutazione dell'operato della dirigenza anche l'adempimento degli obblighi di trasparenza individuati dalla legge.

Il Responsabile assume compiti:

- di controllo dell'adempimento da parte dell'amministrazione pubblica degli obblighi di trasparenza contemplati dal Decreto;
- di verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- di aggiornamento del Programma triennale sia in relazione al costante controllo dell'attuazione degli obblighi sia in ordine alla verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
- di verifica della regolarità e dell'attuazione dell'accesso civico, previsto dal decreto.

Il Responsabile ha inoltre il potere:

- di segnalazione alle Autorità competenti (OIV- Organismo Indipendente di Valutazione-, CIVIT – quale Autorità Nazionale anticorruzione - e Ufficio disciplina) delle inadempienze relative alle pubblicazioni obbligatorie;
- di segnalazione dei casi più gravi di inadempimento degli obblighi sopra indicati, alle Autorità indicate al punto precedente (anche per le iniziative disciplinari) nonché all'Autorità politica per le ulteriori forme di responsabilità configurabili.

La specificazione di obblighi ulteriori di verifica, controllo ed aggiornamento, oltre che di segnalazione come sopra individuati, rende attuali gli obiettivi del legislatore in materia di prevenzione alla corruzione e contribuisce a delineare l'efficienza e la correttezza dei compiti assegnati alla dirigenza dal legislatore.

Obiettivo dell'articolo 44. è quello di demandare all'Organismo interno di valutazione la verifica dell'adeguatezza degli indicatori contemplati e della coerenza tra il Programma triennale ed il Piano della performance; a tal fine, l'OIV utilizzerà assieme ai soggetti incaricati delle valutazioni della performance anche i dati e le informazioni relativi all'effettiva attuazione della trasparenza, al fine di misurare e valutare in concreto, secondo parametri obiettivi, le performance (organizzative ed individuali) del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici tenuti alla trasmissioni dei dati necessari.

L'articolo 45. assegna alla CIVIT i compiti di valutazione e controllo anche in qualità di autorità nazionale anticorruzione, così evidenziando il collegamento tra il dovere di adempimento agli obblighi di trasparenza posti a carico dei dirigenti e gli obiettivi di prevenzione della corruzione voluti dal legislatore.

Al fine di agevolare la Commissione nell'adempimento di tali obblighi è stato ampliato in favore della stessa il contenuto del potere di controllo riconoscendo la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per il suo efficace esercizio: può infatti chiedere il rendiconto dei risultati ai responsabili della trasparenza; può chiedere ogni ulteriore informazione agli OIV; può utilizzare le banche dati presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica. Infine, il potere di segnalazione dei casi di inadempimento riconosciuto alla CIVIT risulta in linea con tale ampliamento di compiti e funzioni, garantendo la concreta attuazione della prevenzione della corruzione determinando l'attivazione delle diverse forme di responsabilità previste dalla legge.

L'articolo 46. prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; il suddetto inadempimento costituisce altresì un elemento di valutazione dell'ulteriore responsabilità per danno all'immagine nelle ipotesi in cui nelle omissioni descritte si ravvisi una fattispecie di reato, ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità viene in ogni caso temperata dalla possibilità per il dirigente di esimersene dimostrando di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui è gravato. Tale esimente consente così di escludere che le responsabilità e gli oneri che vengono a gravare sulla dirigenza siano eccessivamente gravosi ed inevitabili.

L'articolo 47. disciplina il regime delle sanzioni specifiche che derivano da violazioni predeterminate dalla legge, collegate a particolari cariche politiche o elettive che, per la loro particolare natura, esigono che il comportamento di colui che riveste la carica possa essere agevolmente sottoposto alla valutazione esterna circa la legittimità e la legalità del proprio operato. Le categorie individuate sono quelle dei titolari di incarichi elettivi o di esercizio

politico, statale, regionale o locale che, per tale motivo, hanno l'onere di pubblicizzare la situazione patrimoniale complessiva propria e dei parenti più stretti, in tal modo consentendo la possibilità di valutare l'esistenza, anche remota, di un possibile indice di corruzione.

L'articolo 48. recepisce i contenuti dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge delega e disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubblicheranno i dati previsti dalla normativa vigente. La disposizione affida, al Dipartimento della funzione pubblica la definizione di criteri, modelli e schemi standard per la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione e per l'organizzazione della sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente".

Al fine di non subordinare l'operatività del presente schema di decreto ad una normativa secondaria successiva, l'articolo in esame prevede l'allegato A che contiene un primo set di informazioni indispensabili per implementare i contenuti dei siti. Si tratta di regole organizzative, che se dovessero richiedere una modifica successiva, questa verrebbe realizzata non con un decreto legislativo, ma trattandosi di regole tecniche con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sarebbe adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, laddove vi fossero anche principi di carattere tecnologico informatico e sentita la Civit, qualora ci fossero profili inerenti l'integrità e la trasparenza, nonché l'ISTAT per gli aspetti relativi all'utilizzo dei dati a fini statistici.

L'articolo 49. introduce tre disposizioni di carattere transitorio: la prima per la pubblicazione dei dati aggregati per l'attività amministrativa di cui all'articolo 23 al fine di consentire alle amministrazioni di aggregare i dati di cui sono già in possesso; la seconda disposizione transitoria demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al terza norma rinvia l'applicabilità delle sanzioni relative al primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per dar modo alle amministrazioni di adeguarsi ai contenuti dello schema di decreto.

Con i contenuti di cui all'**articolo 50**, si affida al giudice amministrativo la tutela delle controversie derivanti dall'applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 51. prevede l'invarianza degli oneri nell'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto, disponendo altresì che eventuali attività ulteriori per le amministrazioni necessarie per la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal presente decreto dovranno comunque essere sostenute nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per l'analisi puntuale delle singole disposizioni si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 52. introduce una serie di modifiche a leggi vigenti, funzionali all'applicazione dello schema di decreto e, in particolare, si precisa che i rinvii al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, attualmente riferiti all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dovranno intendersi effettuati all'articolo 10 del presente decreto legislativo.

L'articolo 53. abroga espressamente tutte le disposizioni contenute in testi legislativi previgenti che hanno trovato collocazione nello schema di decreto in esame.

Analisi tecnico-normativa

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Titolo: Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):

Cons. Germana Panzironi, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Telefono 06 68997140.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto del programma di governo, alla delega legislativa, contenuta nel comma 35 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della suddetta legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a dare applicazione e massima diffusione al già esistente principio di trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante l'ampliamento delle ipotesi di pubblicità dei dati e delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni e la previsione di ipotesi di responsabilità e sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità previsti.

Scopo ulteriore del provvedimento normativo è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali nonché di costituire un efficace mezzo di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione,

Contestualmente, il provvedimento si propone di offrire un quadro organico delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, che vengono raccolte, coordinate e integrate in un unico testo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da numerose disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità. In particolare, la legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, prevede che l'attività amministrativa sia retta, tra l'altro, da criteri di pubblicità e di trasparenza.

L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2009 ha fornito una definizione della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il decreto legislativo n. 82 del 2005 contiene alcune definizioni nonché obblighi di pubblicazione gravanti sull'amministrazione, che vengono riprese e rielaborate nello schema di decreto in esame, quali la nozione di "dati di tipo aperto", la previsione del contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere disponibili, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari, validi anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, l'obbligo di consentire l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

L'articolo 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, modificando l'articolo 22 della legge sul procedimento, ha stabilito che l'accesso è principio generale dell'attività amministrativa "al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"; l'articolo 21 della stessa legge 18 giugno 2009, n. 69 obbliga a pubblicare sul sito internet delle singole pubbliche amministrazioni "le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale", nonché a rendere pubblico "a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente"

La trasparenza viene indicata tra i principi generali della disciplina dei contratti pubblici. L'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che le amministrazioni pubbliche si conformano ai principi di "economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

Il testo normativo racchiude in un corpo organico gli obblighi di pubblicità attualmente previsti dalle diverse disposizioni di legge, che vengono contestualmente abrogate.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento normativo interviene in maniera mirata sui seguenti provvedimenti legislativi vigenti, modificando o abrogando alcune disposizioni:

- articolo 26, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241: viene modificato il contenuto dell'obbligo di pubblicazione;
- articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene modificato il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, richiamando espressamente il presente decreto legislativo.
- articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale delle pubbliche amministrazioni;
- articoli 1 e 2 legge 5 luglio 1982, n. 441: viene esteso l'obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico a categorie di soggetti in precedenza non obbligati, quali i vice Ministri, i componenti delle giunte regionali e provinciali;
- articolo 11, comma 8, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione delle performance e alla distribuzione dei premi al personale;

- articolo 55, commi 3 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, viene riformulato l'obbligo di pubblicazione relativo ai dati sulla contrattazione collettiva;
- articolo 5, comma 11-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'entità dei premi conseguiti dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- articolo 8, comma 1, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: viene riformulato l'obbligo di trasparenza per le società a partecipazione pubblica;
- articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: viene riformulato l'obbligo di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi;
- articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: viene ripreso il contenuto della disposizione, riguardante l'obbligo di pubblicazione dei contratti integrativi stipulati;
- articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene esteso l'obbligo della pubblicazione della modulistica relativa ai singoli procedimenti;
- articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene esteso l'obbligo di pubblicità delle modalità di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche;
- articolo 6, comma 2, lett. b), n. 1 e 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70: viene riformulato il contenuto della disposizione, riguardante il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere l'uso di formulari o moduli non pubblicati sui propri siti;
- articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- articolo 19, commi 1 e 2, e articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. riprende gli obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed il relativo monitoraggio;
- articolo 23, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione dei servizi erogati e dei tempi di pagamento dell'amministrazione;
- articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: viene ripreso il contenuto della disposizione, in materia di trasparenza degli oneri informativi;
- articolo 13, comma 1, legge 11 novembre 2011, n. 180: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a tutte le pubbliche amministrazioni;
- articolo 8, comma 1, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52: viene ripreso il contenuto della disposizione riguardante i dati in tema di acquisizioni di beni e servizi;
- articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228: viene ripreso il contenuto della disposizione, che viene abrogata, relativa alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche;
- articolo 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190: viene ripreso il contenuto della disposizione relativo agli obblighi di pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- articolo 32, comma 1-bis, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici nonché delle loro varianti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è pienamente compatibile con i principi costituzionali, per quanto concerne:

- l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 3 comma 2, 97 e 113 della Costituzione;

- il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione;

- la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, all'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituisce altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

.6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente provvedimento non contiene delegificazioni e costituisce strumento di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge su analoga materia e, comunque, non di analoga portata.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia con gli indirizzi comunitari.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo amplia la nozione di trasparenza, che informa l'azione complessiva della pubblica amministrazione. Si è verificata l'aderenza della definizione con quelle già assunte in materia a livello comunitario, con quelle contenute nella legge di delegazione nonché la compatibilità con le definizioni già in uso (art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per inserire le nuove disposizioni nel *corpus* normativo generale.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state specificamente individuate le disposizioni cui vengono apportate le modificazioni nonché quelle da abrogare espressamente.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

Allegato tecnico al D.lgs. riordino trasparenza

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2,3
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 4
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 15, c. 6 Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV e responsabile misurazione performance	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3

	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregativa attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37
Sovvenzioni,contributi,sussidi,corrispettivi e compensi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2
	Corrispettivi e compensi	Art.26, c.2
	Elenco dei soggetti beneficiari	Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa,

ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Titolo: schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Referente dell'amministrazione proponente: Cons. Germana Panzironi, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tel. 06-68997140.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente decreto legislativo attua la delega prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Le disposizioni ivi contenute si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a garantire una maggiore efficacia ai principi di trasparenza e di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto è teso al riordino delle disposizioni legislative vigenti riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, apportando modifiche e integrazioni, mediante anche la previsione di nuove forme di pubblicità, la precisazione di questi obblighi relativi alle informazioni sui titolari di incarichi politici, di carattere elettivo di tutti i livelli di governo, nonché l'ampliamento delle ipotesi di pubblicità.

Gli obiettivi dell'intervento sono anzitutto quello di ridurre la frammentazione e la ridondanza delle diverse disposizioni legislative, al fine di unificare in un solo testo l'intera disciplina sugli obblighi di trasparenza; inoltre quello di garantire una migliore applicabilità della normativa, sia intervenendo sulla definizione degli obblighi di pubblicità in termini di contenuto e di ambito soggettivo di applicazione, sia utilizzando le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, prevedendo la messa a disposizione di tutte le informazioni sui siti istituzionali in formato elettronico elaborabile e in formato di dati aperti.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle amministrazioni pubbliche è disciplinata da molteplici disposizioni legislative, alcune inserite organicamente in appositi atti legislativi (come ad esempio la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), altre invece contenute in svariati ed eterogenei atti normativi. Ciò ha comportato poca chiarezza e scarsa applicabilità.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Le diverse disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni risultano essere eterogenee tra loro, sia per il contenuto che per l'ambito soggettivo di applicazione. Conseguentemente il quadro normativo è sostanzialmente frammentato e ridondante, rendendo pertanto difficile la fruizione delle informazioni da parte dei singoli cittadini, l'effettiva conoscibilità degli obblighi e l'applicabilità delle previsioni da parte delle amministrazioni. In questo modo i dati relativi alle attività delle amministrazioni sono inaccessibili, portando un nocunto al principio di trasparenza.

E' stato esaminato il "Rapporto per una semplificazione della trasparenza" di dicembre 2012 della CIVIT che, attraverso la consultazione di ministeri, enti pubblici nazionali e associazioni rappresentate nel CNCU e nel CNEL, individua **tre ambiti critici** nella disciplina sulla trasparenza. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione della normativa, è stato riscontrata innanzitutto **poca chiarezza delle disposizioni** e, in particolare:

- definizioni non univoche;
- frequenti interventi su oggetti analoghi non coordinati fra loro;
- rinvio a disposizioni di attuazione poi non adottate;
- molteplicità di soggetti obbligati, in quanto spesso le disposizioni si riferiscono a categorie generiche e indeterminate.

Un ulteriore aspetto critico è stato evidenziato in relazione alla **sovrapposizione di norme**, soprattutto quelle relative alla pubblicazione di dati, prevista in disposizioni diverse, alcune delle quali non è univoco se siano vigenti o implicitamente abrogate. Le amministrazioni, nell'ambito della consultazione ricordata, hanno segnalato ben 342 sovrapposizioni. Si rileva, inoltre, una **ridondanza e una duplicazione** di alcuni obblighi di pubblicazione, i quali in alcuni casi (44 dati) comportano un concomitante obbligo di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche (per lo più il Dipartimento

della Funzione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che l'ISTAT per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale).

In generale, è possibile sostenere che vi sia un'oggettiva difficoltà in termini di comprensione dei contenuti dei diversi obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni pubbliche che inficia l'effettività di tali obblighi e la conseguente attuazione del principio di trasparenza in favore dei cittadini.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Le misure introdotte, finalizzate ad una maggiore diffusione della trasparenza e degli obblighi di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, in coerenza anche con impegni assunti in sede internazionale ed europea, permettono di dare maggiore effettività al principio di trasparenza e di accesso alle informazioni relative alle attività delle pubbliche amministrazioni in favore dei cittadini.

Il ricordato studio della CIVIT dimostra l'interesse diffuso alla consultazione dei dati da parte dei cittadini e degli *stakeholders*, con particolare riferimento alle informazioni relative a bandi di concorso e di gara. In questa prospettiva, il decreto sembra rispondere anche ad un'esigenza sociale di conoscenza dell'attività delle amministrazioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Con le misure introdotte, si intende incrementare il livello di pubblicità e di trasparenza delle informazioni circa l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche. Il primo obiettivo è quello dare effettività al diritto alla conoscibilità in favore dei cittadini in relazione ad ogni documento, informazione o dato oggetto di pubblicazione obbligatoria e di fruirne gratuitamente. Il secondo obiettivo consiste nel dare attuazione al principio di trasparenza tramite sia la pubblicazione sui siti istituzionale delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni sia con l'introduzione del nuovo istituto giuridico dell'accesso civico, che consente a chiunque il diritto di richiedere e ottenere l'accesso alle informazioni pubbliche, qualora non siano state pubblicate nelle forme previste. I due obiettivi sopra ricordati trovano poi concretizzazione ulteriore nel principio di libertà di riutilizzo dei dati pubblici senza alcun onere o limitazione e di piena accessibilità delle informazioni. Questi principi sono complessivamente tesi a favorire una forma diffusa di controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica. Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato sulla base del numero di

accesso alle informazioni sui siti istituzionali; di quello delle segnalazioni di accesso civico, nonché della quantità di sanzioni erogate dalla CIVIT, con parametro temporale di riferimento quelli esistenti al 31.12.2012.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari diretti sono tutte le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Sono destinatari indiretti dell'intervento i cittadini e le imprese.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

Modalità seguite e soggetti consultati

Il presente provvedimento attua la delega prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012 ed è stato elaborato anche sulla base degli esiti del lavoro della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La Commissione ha partecipato alla formulazione del decreto.

Nell'elaborazione del testo del provvedimento, come sopra evidenziato, sono stati analizzati i risultati del "Rapporto per una semplificazione della trasparenza" di dicembre 2012 della CIVIT che ha censito 96 obblighi di pubblicazione ed avviato una consultazione con ministeri, enti pubblici nazionali e associazioni rappresentate nel CNEL. Alla consultazione hanno partecipato 31 amministrazioni centrali e 2 associazioni, CONFETRA e CNCU. L'elaborato recepisce nel merito le osservazioni e le proposte emerse dalla consultazione effettuata dalla CIVIT.

L'intervento regolatorio è stato, inoltre, trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali e non sono pervenute osservazioni al riguardo.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

La mancata adozione del presente provvedimento comporterebbe il protrarsi di una situazione di scarsa chiarezza in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità non certo funzionale alle esigenze profondamente avvertite e più volte rappresentate dalla società civile di accedere liberamente alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. La delega, peraltro, inserita nella legge n.190 del 2012, risponde al bisogno, ormai improcrastinabile, di combattere il fenomeno della corruzione anche attraverso forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sezione 4 - Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Sia nell'ambito della stessa amministrazione, che nel corso delle consultazioni della CiVIT, non sono emerse opzioni di merito alternative al presente intervento regolatorio in grado di assicurare l'attuazione dei principi individuati dal legislatore di trasparenza e pubblicità delle informazioni relative all'attività e all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La misurazione degli effetti è stata effettuata attraverso un metodo comparativo con Paesi, quali il Regno Unito e gli USA, nei quali è già presente una legislazione improntata ai principi di trasparenza e massima accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Tra i vantaggi si prospetta che la riformulazione delle disposizioni vigenti e le nuove previsioni (ad esempio, l'accesso civico) consentiranno una maggiore trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, realizzando forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'intervento, inoltre, comporterà una riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese attraverso un accesso più diretto ed efficace alle informazioni.

C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche

L'intervento regolatorio riguarda obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni; tali obblighi sono altresì promossi nei confronti delle società indirettamente controllate da parte delle società direttamente controllate dalle medesime amministrazioni.

L'intervento principalmente procede al riordino e alla razionalizzazione di obblighi già presenti nell'ordinamento. Per quanto attiene a nuovi obblighi, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, gli stessi sono finalizzati a contribuire, attraverso la massima accessibilità alle informazioni, alla riduzione del fenomeno corruttivo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad alcuna comparazione per le considerazioni evidenziate nella sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Nel corso delle riunioni tecniche tenutesi con le amministrazioni sulle quali ricadono gli adempimenti dell'intervento, si è verificato che le stesse sono in grado di dare attuazione immediata alle disposizioni attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse di cui dispongono, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività delle imprese, proprio attraverso l'accessibilità totale alle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio tutte le amministrazioni: quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza

e regolazione, che provvedono all'attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono nominare un responsabile per la trasparenza che svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dal decreto, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede anche all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Le modifiche introdotte sono state adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse, nonché ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito web.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il responsabile per la trasparenza di ogni amministrazione svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dal decreto.

La CIVIT controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto, esercitando poteri ispettivi e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle disposizioni del decreto, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. La CIVIT controlla altresì l'operato dei responsabili della trasparenza delle amministrazioni.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione elaborerà la prescritta verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- fruibilità delle informazioni;

- utilizzo dell'accesso civico con progressiva diminuzione del ricorso allo stesso;
- progressiva diminuzione delle sanzioni irrogate.

Al termine di tale verifica, si potrà valutare l'opportunità o meno di adottare interventi correttivi o integrativi.